

**Acque pubbliche - Regioni - Concessione e autorizzazione provvisoria**  
**Tribunale Superiore Acque Pubbliche - 4 maggio 2016 n. 256 (artt. 2 e 50 R. D. 1775/1933)**

**La Regione è titolare del potere di emanare l'autorizzazione provvisoria all'uso della risorsa idrica pubblica ex artt. 2 e 50 R. D. 1775/1933.**

**E. SPA (avv. E. e I. Conte) c/ REG. CAMPANIA (avv. Panariello) e A. SPA (avv. Accarino)**

Questo è il principio sancito dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche con la sentenza 4 maggio 2016 n. 256 (depositata in data 11.8.2016), nel giudizio proposto da una società elettrica avverso il provvedimento della Regione Campania, con cui è stata rilasciata l'**autorizzazione provvisoria** alla derivazione di acqua ai fini **idropotabili** e sulla quale anche la società elettrica vanta una **concessione** per **derivazione** di acqua ai fini **idroelettrici**.

Il TSAP ha considerato che i provvedimenti impugnati sono stati adottati per evitare, soprattutto nel periodo estivo, la carenza idrica degli stessi Comuni che, a regime, beneficerebbero della erogazione della risorsa idrica dal medesimo ente acquedottistico, richiedente la concessione definitiva, in virtù di un titolo legittimante.

Il Tribunale Superiore ha rilevato che i provvedimenti di autorizzazione sono stati adottati, da un lato, in attuazione della prevalenza dell'uso dell'acqua pubblica a fini dell'approvvigionamento idrico rispetto all'uso per finalità idroelettriche, e dall'altro, sul presupposto del pieno diritto della società resistente di ottenere una derivazione a fini idropotabili, diritto riconosciuto dallo stesso Tribunale superiore, con sentenza n.182/2010, avendo riguardo al Piano Regolatore Generale degli Acquedotti, alla assegnazione delle portate stabilite in sede di trasferimento delle competenze nella materia di acque e acquedotti dallo Stato alle regioni.

Nella ricostruzione del Tribunale Superiore si evidenzia che le autorizzazioni provvisorie all'uso della risorsa idrica pubblica rinviengono il loro titolo anche nell'art.50 del già citato regio decreto, che tale possibilità sancisce.

Orbene, secondo il TSAP, in tale contesto lo strumento giuridico idoneo a consentire l'esercizio provvisorio consiste necessariamente in un atto di natura autorizzatoria, nelle more del rilascio della concessione di derivazione.

Ricorre, invero, il presupposto giuridico dell'atto di autorizzazione, rappresentato dalla necessità di rimuovere temporaneamente un limite all'esercizio di un'attività a cui il destinatario del provvedimento stesso è facultato, e che, nella fattispecie, è rappresentato dall'assenza della concessione di derivazione, la quale costituisce il titolo ordinario per l'esercizio di tale attività.

**(avv. Roberto Sessa)**

